



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/05/2012

=====

ADDE' 08/05/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	IOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BJONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: TUTT: PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 194

Oggetto:

"Interventi artt. 49 lettera e), 54 della L.R. 10/07 Capo II "Agevolazioni per l'accesso al credito". Affidamento della gestione degli interventi agevolativi ex lege 1068/64 e dei relativi fondi a Unionfidi S.p.A. Approvazione dei criteri generali per la gestione degli interventi agevolativi ex lege 1068/64.



194 - 8 MAG. 2012 R

OGGETTO: "Interventi artt. 49 lettera e), 54 della L.R. 10/07 Capo II "Agevolazioni per l'accesso al credito". Affidamento della gestione degli interventi agevolativi *ex lege* 1068/64 e dei relativi fondi a Unionfidi S.p.A. Approvazione dei criteri generali per la gestione degli interventi agevolativi *ex lege* 1068/64.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive e Politiche dei Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo n. 112/98 che disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Pubblici in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999 n. 14 che disciplina l'organizzazione a livello regionale delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione;

VISTE la Legge 1068/64 che prevede interventi sul Fondo Regionale di Garanzia;

VISTA la L.R. n. 10/2007, ed in particolare gli artt. 49 e 54 che prevedono interventi volti al miglioramento della struttura finanziaria delle imprese e delle condizioni di accesso al credito delle imprese artigiane, da attuare attraverso strumenti di sostegno delineati dalla normativa di cui alla predetta Legge 1068/64;

DATO ATTO che tra la Regione Lazio e Artigiancassa è stata stipulata apposita convenzione ai sensi dell'art. 15 del decreto legs. 112/98, R. Cron. n. 148 del 14/12/00, con la quale è stato disposto il subentro della Regione alla Amministrazione statale nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate con Artigiancassa per la disciplina della gestione dei fondi di agevolazione di cui alla Legge 1068/64;

VISTA la legge 23 febbraio 2006 n. 51 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative" che all'art. ART. 23-bis. recita:

"Le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore



N

alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni”;

CONSIDERATO che il rapporto contrattuale con Artigiancassa manteneva la scadenza originaria del 16 novembre 2005 e che si è provveduto a prorogare tale scadenza sino al 16.11.2010 con atto integrativo del 2 maggio 2006, Reg. Cron. n. 7261 del 08/05/06;

CONSIDERATO che la suddetta Convenzione è giunta a scadenza il 16/11/2010, fermi restando gli adempimenti relativi alle domande pervenute in vigenza della convenzione stessa;

CONSIDERATO che Unionfidi S.p.A. è società “in house” della Regione Lazio;

RITENUTO opportuno, per non interrompere le attività a sostegno del settore artigiano e garantire la continuità degli strumenti agevolativi di cui alla L.R.10/07 art. 54 affidare a Unionfidi Lazio SpA la gestione in affidamento diretto degli interventi agevolativi previsti dalla L. 1068/64; l'aspetto creditizio verrà curato da istituto di credito scelto da Unionfidi S.p.A.;

CONSIDERATO che l'art. 55 della L.R. 10/07 prevede la possibilità che la Regione favorisca l'accesso al credito delle imprese artigiane con la prestazione di garanzie su finanziamenti a medio e lungo termine attraverso il fondo di garanzia gestito da Unionfidi Lazio SpA;

CONSIDERATO che le modalità operative degli interventi di cui alla legge 1068/64 attualmente vigente, approvate con la deliberazione di Giunta Regionale n. 870 del 09/11/2007, in linea di principio possono essere confermate nei contenuti tecnici e nelle caratteristiche degli strumenti ivi contenute;

RILEVATA la necessità in questa fase, che l'Amministrazione regionale deliberi preventivamente le caratteristiche tecniche e la qualità degli interventi da attivare tramite i nuovi soggetti gestori;

RITENUTO necessario altresì approvare le disposizioni operative per la gestione degli interventi agevolativi *ex lege* 1068/64 cui dovrà attenersi il soggetto gestore secondo quanto indicato nell'allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATA la necessità di dover creare un nuovo contenitore nel quale far confluire i fondi della L.1068/64;

RITENUTO pertanto necessario trasferire il fondo della L.1068/64, attualmente trattenuti presso Artigiancassa S.p.A., destinati a costituire la provvista a Unionfidi S.p.A. secondo quanto definito dalle modalità operative previste dalle nuove disposizioni di cui all'allegato “A” che forma parte integrante della presente deliberazione con cui Unionfidi S.p.A. provvederà anche al pagamento degli oneri spettanti ad Artigiancassa nella sua qualità di nuovo soggetto gestore del Fondo;

all'unanimità



A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

DELIBERA

DI AFFIDARE a Unionfidi S.p.A. la gestione in affidamento diretto degli interventi agevolativi previsti dalla L.1068/64; l'aspetto creditizio verrà curato da istituto di credito scelto da Unionfidi S.p.A.;

DI TRASFERIRE ad Unionfidi Lazio S.p.A. le risorse disponibili per l'annualità 2011 per la gestione delle attività relative a nuove operazioni di garanzia a valere sul Fondo di garanzia ex lege 1068 secondo quanto definito dai criteri generali di attuazione previsti dalle nuove disposizioni di cui all' allegato "A" che forma parte integrante della presente deliberazione. Resta in capo ad Artigiancassa tutta l'operatività conseguente alla gestione del Fondo di garanzia ex lege 1068 ai sensi dell'accordo/convenzione tra Regione Lazio e Artigiancassa fino a completa conclusione delle operazioni ancora in essere, ivi comprese quelle in contenzioso. A seguito di rendicontazione e certificazione/valutazione di chiusura delle attività del Fondo di garanzia ex lege 1068 a cura di Artigiancassa le eventuali risorse residue andranno ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia ex lege 1068 affidato ad Unionfidi Lazio S.p.A."

DI APPROVARE i criteri generali di attuazione per la gestione degli interventi agevolativi *ex lege* 1068/64 cui dovrà attenersi il soggetto gestore secondo quanto indicato nell' allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS


Allegato A
Disposizioni operative

ROMA 11 0 MAG. 2012





ALLEG. alla L.R. n. 134 R

DEL 8 MAG 2012

ALLEGATO A

ART. 49 lett. e) e art. 54 L.R.10/07 (EX LEGGE 1068/1964) INTERVENTI DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER L'ARTIGIANATO

CRITERI GENERALI DI ATTUAZIONE

1. - FINALITÀ DEGLI INTERVENTI E NATURA DELLA GARANZIA

Possono beneficiare della copertura del Fondo regionale di garanzia per l'Artigianato (ex Fondo nazionale di garanzia di cui alla Legge 1068/64), di seguito per brevità detto "Fondo", gestito da Unionfidi Lazio S.p.A., i finanziamenti a breve, medio e lungo termine in favore di imprese artigiane posti in essere dalle Banche e dagli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 1/09/1993, nonché gli interventi di garanzia (controgaranzia e cogaranzia) effettuati dai Confidi artigiani di garanzia nell'interesse di imprese socie ovvero da Confidi artigiani di garanzia di secondo grado, nell'interesse dei Confidi propri associati.

La garanzia del Fondo è esplicita, incondizionata, irrevocabile, nonché a prima richiesta ed è concessa nell'interesse di imprese economicamente e finanziariamente sane.

La garanzia a valere sul Fondo è rilasciata nella misura massima del 50% del finanziamento erogato dalla banca. La garanzia del Fondo è inoltre diretta, ovvero esplicita i suoi effetti con riferimento ad una singola esposizione.

La garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità delle risorse del Fondo. La garanzia del Fondo non costituisce per Unionfidi e/o per la Regione vincolo di coobbligazione con i soggetti beneficiari.

Le attività ed i provvedimenti per l'impegno delle risorse del Fondo di garanzia sono sottoposti a deliberazione da parte di uno specifico "Comitato Crediti", così come previsto dall'art. 1 comma 83 della L.R. n. 12 del 13/08/2011, costituito presso Unionfidi Lazio.

Il Comitato Crediti definisce annualmente il piano di utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo, articolato per forma di garanzia e per tipologia di operazioni agevolabili e ne monitora costantemente l'andamento con riferimento ai livelli di utilizzo e di rischio espresso da ciascun fruitore della garanzia, al fine di eventuali correttivi nell'impiego delle relative disponibilità finanziarie, e lo sottopone alla preventiva valutazione della Direzione regionale competente.

Unionfidi si impegna a non utilizzare le risorse finanziarie del Fondo a favore di soggetti diversi da quelli cui sono destinate per legge.

Nel caso in cui la Regione Lazio intenda modificare le finalità del Fondo o ridurre le somme destinate alla copertura delle garanzie a fronte dei finanziamenti in essere a favore dei soggetti beneficiari e, comunque, nel caso di deroga concessa dalla Regione Lazio, la Regione medesima assumerà ogni conseguente responsabilità nei confronti dei terzi per le obbligazioni contratte.

2. RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA GARANZIA

Le domande di ammissione alle garanzie dovranno pervenire ad Unionfidi direttamente dai soggetti richiedenti o per il tramite della Regione e/o degli Enti convenzionati.

La struttura tecnica di Unionfidi procede alle verifiche documentali e di conformità delle domande nel rispetto dei criteri previsti dalle relative disposizioni regionali.



Le richieste di ammissione alla garanzia, corredate della documentazione necessaria alla loro valutazione e dalle schede di valutazione, sono sottoposte all'esame del Comitato Crediti così come previsto dalla L.R. 12 del 13/08/2011, art. 1 comma 83, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

3. AMMISSIONE ALLA GARANZIA

L'ammissione alla garanzia è deliberata dal Comitato Crediti nei limiti delle disponibilità impegnabili del Fondo, nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta ovvero dalla presentazione della documentazione integrativa richiesta.

La garanzia sarà prestata attraverso il rilascio di una lettera di garanzia.

Unionfidi comunicherà tempestivamente alla Regione Lazio Direzione Regionale Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione ed alla Direzione Regionale Attività Produttive E Rifiuti l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.

Nessuna commissione è richiesta a fronte della garanzia prestata dal Fondo.

4. ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

La garanzia è esigibile a prima richiesta in caso di insolvenza del soggetto beneficiario mutuatario, secondo le modalità che saranno disciplinate negli accordi con le Banche, intermediari finanziari e/o Confidi.

5. ADESIONE BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI, CONFIDI.

Le Banche, gli intermediari finanziari e i Confidi potranno aderire al presente atto sottoscrivendo la relativa convenzione con Unionfidi.

Le Banche che hanno già sottoscritto Accordi Quadro con Unionfidi potranno recepire le finalità e l'operatività del presente atto sottoscrivendo la relativa Scheda tecnica elaborata da Unionfidi Lazio.

6. SETTORI ESCLUSI

Sono escluse dagli interventi del Fondo le imprese appartenenti ai settori indicati dall'art. 1 Reg. C.E. 1998/2006.

7. REGIME DI AIUTO

Tutti i contributi sono concessi nel rispetto della misura massima e delle condizioni previste nel Reg. C.E. n. 1998/2006 del 15/12/2006 "de minimis".

8. MODIFICHE DELLE DISPOSIZIONI OPERATIVE

Le presenti disposizioni operative possono essere modificate dalla Giunta Regionale.

